

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006892/2013 - 13-06-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: Nuovo attacco al made in Italy: la falsa Sambuca

Dopo lo scandalo dei vini in polvere commercializzati come veri vini italiani, gli imitatori stranieri hanno messo sul mercato una nuova bevanda, colorata e senza anice, spacciandola per Sambuca. Il tipico liquore all'anice di produzione tipicamente italiana presenta caratteristiche qualitative notevolmente diverse dalla bevanda alcolica prodotta e venduta in diversi Stati membri. Nonostante il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, consenta l'uso della denominazione Sambuca solo per le bevande alcoliche incolori, con un tenore naturale di anetolo compreso tra 1 e 2 grammi per litro e una gradazione alcolica del 38%, sono stati messi in commercio prodotti che, pur riportando tale denominazione, non sono conformi a tali requisiti.

Si chiede alla Commissione:

- È a conoscenza dei fatti?
- Quali iniziative intende prendere a livello comunitario per bloccare il commercio illegale di tali prodotti e fare in modo che gli Stati membri adottino provvedimenti sanzionatori in grado di arginare queste pratiche abusive?
- Quali provvedimenti ritiene opportuni per difendere il diritto d'informazione dei consumatori che rischiano di essere ingannati circa la vera natura del prodotto?
- Considerato l'aumento dei casi di imitazione di vini e bevande alcoliche italiane, come intende tutelare le esportazioni del made in Italy per evitare ai produttori italiani il danno non solo economico, ma anche di immagine provocato dai prodotti falsificati?

IT
E-006892/2013
Risposta di Dacian Cioloș
a nome della Commissione
(18.7.2013)

La definizione della categoria "sambuca", di cui al punto 38 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose¹, contiene una disposizione specifica in base alla quale "*La sambuca è il liquore incolore aromatizzato all'anice...*". Di conseguenza, l'assenza di ingredienti coloranti è uno dei requisiti essenziali per la conformità del prodotto alla definizione di "sambuca".

Al fine di evitare pratiche ingannevoli e garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, il regolamento sulle bevande spiritose fissa inoltre norme generali sull'uso delle denominazioni delle categorie di bevande spiritose come denominazioni di vendita, come parte di un termine composto o in allusione a categorie di bevande spiritose.

La Commissione è stata informata di un commercio di sambuca che potrebbe essere in violazione della pertinente definizione dell'UE e sta ora esaminando la documentazione disponibile al riguardo. Qualora risulti che il prodotto in questione venga etichettato illegalmente, la Commissione ne informerà gli Stati membri interessati.

Gli Stati membri sono comunque responsabili del controllo delle bevande spiritose e dell'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità delle bevande spiritose alle norme dell'UE.

¹ GU L 39 del 13.2.2008.